

Non ammissione alla classe successiva di alunno affetto da DSA

È legittima se la scuola dimostra di aver messo in atto tutte le misure a tutela del ragazzo



COME ABBIAMO GIÀ avuto modo di trattare su queste pagine, la legge 170/2010, successivamente ripresa dal D.M. 12 luglio 2011 con le Linee guida del Miur, non solo ha riconosciuto la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ma ha anche – per la prima volta – attribuito alla scuola un ruolo fondamentale nella diagnosi e nella cura di questi disturbi.

Agli alunni e studenti con DSA le istituzioni scolastiche devono, tra le altre cose, garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, di strumenti compensativi e misure dispensative appositi e, ove risulti utile, prevedere anche l'esonero.

Ma essere bambini o ragazzi affetti da DSA non può rappresentare una "scusante" a giustificazione di scarso impegno e lassismo, e la scuola, una volta dimostrato di aver messo in atto tutte le misure a tutela dell'alunno, può legittimamente decidere per la non ammissione alla classe successiva.

È quello che è accaduto a un minore, affetto da DSA dalla nascita, non ammesso alla classe IV della scuola superiore, riportando all'esame di fine anno, utile anche al rilascio del diploma di "Maestro d'Arte", insufficienze in sette materie.

Il Tar dell'Umbria, sezione di Perugia, è stato chiamato ad esprimersi sul caso (sentenza n. 329 del 13 ottobre 2011) dai genitori dell'alunno, i quali lamentavano che la scuola, in violazione della legge 170/2010 (articoli 2 e 5), non avesse predisposto né realizzato durante l'anno le misure idonee a consentire la realizzazione di un percorso di studio tale da permettere al figlio di superare le proprie difficoltà nella realizzazione degli obiettivi scolastici.

In particolare, che la scuola avesse fatto sostenere al figlio un esame su tutte le materie, nei modi e nei tempi degli altri studenti (eccettuati l'utilizzo della calcolatrice e «*disorganici aiuti una tantum*» da parte di alcuni docenti), senza porre in essere gli accorgimenti didattici volti a rendere per lui soste-

La diagnosi di DSA non può rappresentare una giustificazione per lo scarso impegno e il lassismo dello studente che non sfrutti le iniziative a sua tutela messe in atto della scuola

nibile detta verifica finale.

Inoltre, i genitori hanno evidenziato la mancanza di comunicazione e informazione da parte della scuola circa la condizione scolastica del figlio, anche in questo caso in violazione della legge 170/2010 (articolo 3) e di non aver quindi potuto conseguentemente adottare le opportune iniziative.

Le misure adottate dalla scuola

Nel caso in questione, la scuola ha dimostrato di aver adottato opportuni strumenti compensativi – uso di tabelle della memoria, possibile utilizzo di computer con programmi di video scrittura con correttore ortografico – e alcune misure dispensative, tra cui tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio, organizzazione di interrogazioni programmate, assegnazione di compiti a casa in misura ridotta, verifiche prevalentemente orali.

L'Istituto ha anche predisposto a sostegno del ragazzo «*interventi individuali mirati e uno specifico Piano didattico individualizzato*».

Dai vari verbali dei Consigli di Classe sono inoltre emersi ulteriori elementi: la scuola ha previsto prove differenziate per tutte le materie previste (italiano, matematica, fisica); i docenti hanno spiegato il programma utilizzando mappe concettuali, sche-

matizzazioni, esemplificazioni, ripasso di consolidamento; è stato consentito allo studente l'uso di mappe concettuali e appunti al momento delle prove scritte e orali; sono stati concessi tempi più lunghi per le verifiche; è stata omessa la considerazione degli errori ortografici; è stato limitato il carico dei compiti a casa.

Anche per quanto concerne l'esame di qualifica, risulta che siano stati concessi (a tutta la classe) tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (6 ore per italiano, 4 per matematica, 6 per laboratorio) e proposte prove più semplici rispetto a quelle effettuate durante l'anno; e che sia stato fornito dal docente lo "strumento d'aiuto" (calcolatrice) per la prova di matematica.

L'unico intervento che la stessa scuola riconosce di non aver messo in atto concerne la registrazione delle lezioni in classe. In questo caso, si è trattato di una scelta della scuola dettata dall'intenzione di non assecondare la già spiccata negligenza dell'alunno (il quale si presentava a scuola privo spesso dei materiali didattici e dimostrava scarsa propensione allo studio pomeridiano) mediante l'utilizzo di uno strumento "delegante", che avrebbe potuto essere nocivo per il suo sviluppo cognitivo e lo stimolo delle sue capacità di concentrazione (lo stesso motivo ha condotto a mantenere nei limiti del necessario l'uso del PC e della videoscrittura).

Per quanto riguarda infine la comunicazione con i genitori ricorrenti,

risultano trasmessi il pagellino interquadrimestrale (novembre) e la pagella del primo quadrimestre (febbraio), oltre al pagellino interquadrimestrale del secondo quadrimestre (aprile), con relative schede delle carenze registrate e lettera di convocazione presso il coordinatore di classe. La scuola ha dimostrato anche che i genitori del ragazzo hanno usufruito di numerosi colloqui con i docenti, e che più volte sarebbero state loro segnalate le numerose assenze del figlio dall'istituto.

In conclusione, nel caso in questione, il Tar ha ritenuto impossibile imputare l'insuccesso scolastico a omissioni e lacune significative del Piano didattico personalizzato e della sua attuazione. S

COSA DICE LA LEGGE 170/2010

L'art. 5 stabilisce che:

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

In sintesi dunque, la legge richiama la necessità che la scuola elabori e realizzi, in sede di insegnamento, verifica e valutazione, un percorso formativo personalizzato, che tenga conto delle esigenze e delle potenzialità specifiche di ciascun studente con DSA, e indica a tal fine "strumenti compensativi" (che si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e nell'uso di tecnologie informatiche) e "misure dispensative" (che si sostanziano nella riduzione del programma o nell'esenzione dalle lingue straniere), che spetta ai docenti individuare e attuare in concreto.

Abbonamento a.s. 2011/2012

Comprese nell'abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

Sì sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA
(barrare l'opzione desiderata)

▶ NUOVO (€ 80,00) ▶ RINNOVO (€ 80,00)

DATI

Nominativo

Codice meccanografico scuola

P.IVA / Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Cap

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Scelgo di pagare con:

- versamento su C/C postale
n. 4236598
- bonifico bancario su IBAN
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(se possibile, allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Data

Timbro e firma

110342

Sinergie di Scuola

80 euro

L'abbonamento prevede 10 numeri annuali, da settembre 2011 a giugno 2012, dà diritto alle chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare in anticipo il pdf dell'ultimo numero e tutti gli arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all'atto dell'ordine, potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della presente cedola.



**Il mensile
tecnico-operativo
per i professionisti
della scuola**

A scelta, inviare cedola e copia del pagamento:

- al fax n. 178-2748090
- via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
- per posta a HOMOFABER EDIZIONI SRL
Via Bagetti, 11
10143 - Torino